*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 128° — Numero 226

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 28 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

# SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1987.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Nardò».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Nardò», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Nardò» formulata dal comitato stesso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 1986;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Nardò» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1987.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1987, con la denominazione di origine controllata «Nardò» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quelle dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15 per cento del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione dei vini «Nardò».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Nardò» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici e imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso le ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura: «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1987*
*Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 182*

---

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Nardò»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Nardò» è riservata ai vini rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Nardò» devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro Amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce e Montepulciano presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione, che comprede l'intero territorio dei comuni di Nardò e Porto Cesareo, in provincia di Lecce.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata, di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati sui terreni silico-argillo-calcari del pleistocene dotati di buona fertilità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1, non deve essere superiore a q.li 180 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata mediante un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 45% per il tipo rosato.

Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avra diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al M.A.F., al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed agli organi di vigilanza.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Nardò» rosato deve eseguirsi il metodo tradizionale di vinificazione che, in particolare, prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione compresa tra le 12 e le 24 ore.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del «rosato» non può essere utilizzata per la produzione del «Nardò» rosso.

Art. 6.

Il vino «Nardò» rosso, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con lievi toni arancioni se invecchiato;
odore: vinoso con profumo intenso;
sapore: armonico, poco amarognolo, vellutato e giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino «Nardò» rosato, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosa corallo appena acceso al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, delicato e caratteristico, se giovane anche leggermente fruttato;
sapore: asciutto, vellutato, con lieve cadenza amarognola, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Nardò» rosso, ottenuto dalla vinificazione di uve con gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,50 può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché la indicazione di aziende o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Nardò» rosso e rosato può figurare l'indicazione, documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è obbligatoria per il tipo «riserva».

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZANONE

**87A8568**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento, della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

*Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare*

Art. 254. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 255. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 256. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia utilizzando le strutture dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Art. 257. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 258. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a*) anatomia dell'apparato circolatorio;

*b*) fisiologia dell'apparato circolatorio;

*c*) chirurgia generale;

*d*) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

*e*) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

*f*) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

*g*) patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche;

*h*) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

*i*) biofisica e bioingegneria.

Art. 259. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Anatomia dell'apparato circolatorio*:

embriologia;

istologia;

anatomia chirurgica dei vasi.

b) *Fisiologia dell'apparato circolatorio*:

principi di emodinamica;

principi di emoreologia;

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) *Chirurgia generale*:

chirurgia generale (patologia intersistemica);

chirurgia generale;

tecniche chirurgiche;

chirurgia sperimentale.

d) *Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari*:

semeiotica clinica delle arteriopatie;

semeiotica clinica delle flebopatie;

semeiotica clinica delle linfopatie;

indagini diagnostiche vascolari non invasive;

angioradiologia periferica;

angiocardioradiologia;

tecniche di rilevazione emodinamica.

e) *Patologia clinica dell'apparato circolatorio*:

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica delle arteriopatie periferiche;

patologia clinica delle vasculopatie viscerali;

patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;

patologia clinica delle flebopatie;

patologia clinica delle linfopatie;

patologia clinica della coagulazione.

f) *Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari*:

principi di terapia medica delle vasculopatie;

terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;

l'accesso vascolare;

terapia chirurgica delle flebopatie;

terapia chirurgica delle linfopatie;

principi di microchirurgia vascolare;

medicina legale e legislazione sanitaria.

g) *Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche*:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) *Anestesia, rianimazione e terapia intensiva*:

anestesia e rianimazione;

terapia intensiva;

terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) *Biofisica e bioingegneria*:

elementi di biofisica;

elementi di bioingegneria;

statistica e informatica.

Art. 260. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno*:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| embriologia | ore | 25 |
| istologia | » | 25 |

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| principi di emodinamica | » | 25 |
| principi di emoreologia | » | 25 |

Chirurgia generale (ore 125):

| | | |
|---|---|---|
| chirurgia generale (patologia intersistemica) | » | 75 |
| chirurgia generale | » | 50 |

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

| | | |
|---|---|---|
| semeiotica clinica delle arteriopatie | » | 30 |
| semeiotica clinica delle flebopatie | » | 30 |
| semeiotica clinica delle linfopatie | » | 15 |
| indagini diagnostiche vascolari non invasive | » | 25 |
| angioradiologia periferica | » | 25 |

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| elementi di biofisica | » | 50 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*2° Anno*:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| anatomia chirurgica dei vasi | ore | 50 |

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| fisiologia dell'emostasi e della coagulazione | » | 50 |

Chirurgia generale (ore 175):

| | | |
|---|---|---|
| tecniche chirurgiche | » | 135 |
| chirurgia sperimentale | » | 40 |

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

| | | |
|---|---|---|
| indagini diagnostiche vascolari non invasive | » | 25 |
| tecniche di rilevazione emodinamica | » | 50 |

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| anatomia e istologia patologica | » | 50 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*3° Anno*

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche . . . . . . . . . . ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche » 45

patologia clinica delle flebopatie » 35

patologia clinica delle linfopatie. . . » 20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie » 20

terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche » 80

principi di microchirurgia vascolare. » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione . . . . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

*4° Anno*

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia . . . . . . . . . ore 25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

Patologia clinica delle vasculopatie viscerali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 70

patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica » 30

patologia clinica della coagulazione. » 50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80

terapia chirurgica delle flebopatie . . » 50

terapia chirurgica delle linfopatie . . » 20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva . . . . . . . . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

*5° Anno*

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica . . . . . . . . . . . . . ore 40

l'accesso vascolare. . . . . . . . . . . » 45

microchirurgia vascolare . . . . . . . » 75

medicina legale e legislazione sanitaria » 15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi. . . . . . . . . » 60

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore . . . . . . . . . . . » 40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria . . . . . . . » 35

statistica e informatica . . . . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 261. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) reparti dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (posti letto venti);

2) servizio ed ambulatorio di chirurgia vascolare;

3) laboratorio dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987*
*Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 138*

87A8368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1987.

**Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvató con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 152;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Viste le precisazioni fornite dal preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Tor Vergata» di Roma, con la nota del 28 luglio 1987, prot. 468;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Art. 1.

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 2.

Dopo l'art. 300, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.

*Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva*

Art. 301. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso la seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica dei medici specialisti in chirurgia plastica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica.

Art. 302. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 303. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 304. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 305. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a*) biologica;
*b*) morfologica;
*c*) fisio-patologica;
*d*) clinica propedeutica ed integrativa;
*e*) terapia e tecnica chirurgica;
*f*) metodologie complementari.

Art. 306. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Biologica:*
genetica;
tipizzazione dei tessuti;
biologia dei trapianti.

b) *Morfologica:*
anatomia;
embriologia;
anatomia chirurgica;
anatomia ed istologia patologica;
malformazioni congenite.

c) *Fisio-patologica:*
patologia generale;
fisio-patologia della malattia da ustione;
oncologia;
la riparazione tissutale.

d) *Clinica propedeutica ed integrativa:*
chirurgia generale;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale;
dermatologia;
oculistica;
neurochirurgia;
ortopedia e traumatologia;
radiodiagnostica e radioterapia;
anestesiologia e rianimazione.

e) *Terapia e tecnica chirurgica:*
chirurgia plastica;
chirurgia plastica in età pediatrica;
le urgenze in chirurgia plastica;
chirurgia riparatrice della mano;
clinica e terapia della malattia da ustione;
chirurgia estetica;
trapianti in chirurgia plastica.

f) *Metodologie complementari:*
criobiologia e banca dei tessuti;
riabilitazione e terapia fisica;
medicina legale e deontologia;
metodiche di diagnostica strumentale;
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

Art. 307. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Biologica (ore 50): | | |
| genetica | ore | 20 |
| tipizzazione dei tessuti | » | 20 |
| biologia dei trapianti | » | 10 |
| Morfologica (ore 50): | | |
| anatomia | » | 15 |
| embriologia. | » | 15 |
| anatomia ed istologia patologica | » | 20 |
| Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200): | | |
| chirurgia generale | » | 120 |
| radiodiagnostica e radioterapia | » | 40 |
| anestesiologia e rianimazione | » | 40 |
| Terapia e tecnica chirurgica (ore 100): | | |
| chirurgia plastica | » | 100 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*2° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Morfologica (ore 50): | | |
| anatomia chirurgica | ore | 40 |
| malformazioni congenite | » | 10 |
| Fisio-patologica (ore 100): | | |
| patologia generale. | » | 40 |
| fisio-patologia della malattia da ustione | » | 20 |
| oncologia | » | 30 |
| la riparazione tissutale | » | 10 |
| Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200): | | |
| chirurgia generale | » | 100 |
| otorinolaringoiatria | » | 50 |
| odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale | » | 50 |
| Terapia e tecnica chirurgica (ore 50): | | |
| chirurgia plastica | » | 50 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*3° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200): | | |
| chirurgia generale | ore | 100 |
| dermatologia | » | 40 |
| oculistica | » | 40 |
| ortopedia e traumatologia | » | 20 |
| Terapia e tecnica chirurgica (ore 200): | | |
| chirurgia plastica | » | 100 |
| chirurgia plastica in età pediatrica | » | 30 |
| le urgenze in chirurgia plastica | » | 30 |
| chirurgia riparatrice della mano | » | 40 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*4° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Clinica propedeutica ed integrativa (ore 100): | | |
| chirurgia generale | ore | 40 |
| neurochirurgia | » | 60 |
| Terapia e tecnica chirurgica (ore 200): | | |
| chirurgia plastica | » | 100 |
| chirurgia plastica in età pediatrica | » | 60 |
| clinica e terapia della malattia da ustione | » | 40 |
| Metodologie complementari (ore 100): | | |
| metodiche di diagnostica strumentale | » | 50 |
| applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica | » | 50 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*5° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Terapia e tecnica chirurgica (ore 200): | | |
| chirurgia plastica | ore | 40 |
| chirurgia estetica. | » | 80 |
| trapianti in chirurgia plastica | » | 80 |
| Metodologie complementari (ore 200): | | |
| criobiologia e banca dei tessuti | » | 30 |
| riabilitazione e terapia fisica | » | 50 |
| medicina legale e deontologia | » | 10 |
| metodiche di diagnostica strumentale | » | 30 |
| applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica | » | 80 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

Art. 308. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza: ambulatori; camera operatoria; centro ustioni; laboratori di ricerca.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987*
*Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 219*

**87A8369**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 agosto 1987, n. 395.

**Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i decreti ministeriali:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985,

recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato;

Vista la direttiva della commissione CEE del 23 luglio 1986, recante modifica alla direttiva del Consiglio (CEE) n. 83/229 del 25 aprile 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 123 dell'11 maggio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria suddetta;

Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 11 febbraio 1987 le cui conclusioni si intendono qui richiamate;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riportato nelle premesse, così come modificato dal decreto ministeriale 4 aprile 1985, alla sezione 3-*bis* - cellulosa rigenerata, parte prima: pellicola di cellulosa rigenerata non verniciata, nella colonna intestata: condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego, in corrispondenza dei trattini

- «Bis (2-idrossietil) etere [dietilenglicole] e
- Etandiolo [monoetilenglicole]»

le limitazioni esistenti vengono così modificate:

«Soltanto per le pellicole destinate a venire verniciate e successivamente impiegate per prodotti alimentari non umidi, che non contengano cioè acqua allo stato libero in superficie.

La quantità totale di bis (2-idrossietil) etere e di etandiolo presente in un prodotto alimentare posto a contatto con tali pellicole non deve essere superiore a 50 mg/kg di prodotto alimentare;».

Art. 2.

Nell'allegato II, sezione 1, parte *B*, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vengono aggiunte o modificate le seguenti voci riguardanti gli additivi:

1) *Tween*

- Poliossietilene (20) sorbitano monolaurato
- Poliossietilene (20) sorbitano monopalmitato
- Poliossietilene (20) sorbitano monostearato
- Poliossietilene (20) sorbitano tristearato
- Poliossietilene (20) sorbitano trioleato

*Spans*

- Sorbitano monolaurato
- Sorbitano monopalmitato
- Sorbitano monostearato
- Sorbitano tristearato
- Sorbitano monoleato
- Sorbitano trioleato
- Sorbitano sesquioleato

2) «Di-(2,4-Terz-butilfenil) pentaeritritol-di-fosfito, con le seguenti limitazioni di impiego:

- per cloruro di polivinile in quantità non superiore all'1%,
- per polipropilene (per oggetti da non sottoporre a temperature di sterilizzazione o pasteurizzazione) in quantità non superiore allo 0,1%,
- per i policarbonati, in quantità non superiore allo 0,25%.

È fissato un limite di migrazione specifica di 1 ppm.».

3) «2,2'-Ossamide-bis-[Etil-3(3,5-di Terz-butil-4-idrossifenil) propionato], alla concentrazione massima dello 0,5% per poliolefine, polistirolo e polistirolo antiurto».

4) «Ammide dell'acido erucico. Alla limitazione già prevista è aggiunta la seguente limitazione: Nel caso di guarnizioni in quantità non superiore al 2%».

5) «La voce Silicati e Silicati idrati di alluminio, calcio e magnesio e sostituita dalla voce Silicati e Silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e sodio».

6) La voce n. 3 compresa nell'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985, allegato II, sezione 1, parte *B*, è così modificata: «Esteri di acidi alifatici saturi C6-C22 con alcooli alifatici saturi monoidrossilici C2-C20, incluso l'alcool oleico, in quantità non superiore all'1,5% sulla materia plastica».

Art. 3.

Nell'allegato II, sezione 4, parte *B*, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vengono aggiunte le seguenti sostanze:

1) «- Propilenglicol
- Dipropilenglicol - purché esente da dietilenglicol
- Gomma Xantano
- Sodio Lignosulfonato

con la seguente limitazione: se utilizzate come veicoli per conservativi, non devono essere rivelabili al saggio limite indicato all'allegato IV, sezione 3, punto 6».

2) «5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3one e 2-metil-4-isotiazolin-3-one
a condizione che il residuo cedibile dalla carta, cartone o cellulosa rigenerata non superi 0,1 ppm».

Art. 4.

Nell'allegato II, sezione 6, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono inclusi i seguenti tipi di acciaio inossidabile autorizzati all'impiego in contatto con gli alimenti e denominati rispettivamente:

AISI 316N definito dalla sigla S.I.S.2392;
AISI 414 definito dalla sigla S.I.S.2319.

Art. 5.

Nell'allegato IV, sezione 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 viene così modificata l'espressione dei risultati dell'aldeide formica:

«La quantità di formaldeide migrabile nel liquido di cessione si ricava dalla curva standard descritta e non deve essere superiore a 0,5 mg/dm² ovvero 3 ppm rispetto alla capacità reale o calcolata dell'oggetto in esame, tenuto conto del reale rapporto superficie/volume».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 agosto 1987

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

*Nota all'art. 1:*

L'allegato II, sezione 3-*bis*, del D.M. 21 marzo 1973, nel testo modificato di cui al D.M. 4 aprile 1975 riporta, in applicazione di apposita direttiva comunitaria, l'elenco delle sostanze ammesse nella produzione di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con gli alimenti, con la previsione di eventuali condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego.

*Nota all'art. 2:*

L'allegato II, sezione 1, parte *B*, del D.M. 21 marzo 1973, comprende l'elenco degli additivi ammessi nella preparazione di materie plastiche destinate a venire a contatto con gli alimenti, con l'indicazione eventuale di condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego.

*Nota all'art. 3:*

L'allegato II, sezione 4, parte *B*, del D.M. 21 marzo 1973, comprende l'elenco dei coadiuvanti tecnologici di lavorazione delle carte e dei cartoni, destinati a venire a contatto con gli alimenti, con l'eventuale indicazione di condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego.

*Nota all'art. 4:*

L'allegato II, sezione 6, del D.M. 21 marzo 1973, comprende l'elenco dei tipi di acciaio inossidabile di cui è autorizzato l'impiego a contatto con gli alimenti.

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con una sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo l'Ente nazionale italiano di unificazione (norma UNI 6009, 1971) e secondo l'American Iron And Steel Institute (Manuale A.I.S.I. - revisione 1969).

*Nota all'art. 5:*

L'allegato IV, sezione 2, punto 1, del D.M. 21 marzo 1973, riporta il metodo per la determinazione della migrazione specifica dell'aldeide formica da materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

**87G0600**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° giugno 1987.

**Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore dell'estratto secco netto minimo previsto dall'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973 dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, il limite minimo dell'estratto secco netto qualora non sia già previsto dai disciplinari di produzione dei rispettivi vini;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle nuove esigenze tecniche riguardanti la produzione dei vini in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

*Articolo unico*

Il limite minimo dell'estratto secco netto dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» previsto dall'art. 8 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 è modificato come appresso:

«Collio Goriziano» o «Collio»: 15 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico: 15 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Tocai: 15 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia: 15 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco: 15 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio: 15 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon: 15 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Traminer: 15 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Merlot: 18 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Franc: 18 per mille;

«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero: 18 per mille.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1987

*Il Ministro:* PANDOLFI

87A8385

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 aprile 1987.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «La salvaguardia della natura» dedicati a laghi e fiumi.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1984 di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «La salvaguardia della natura»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986 con il quale è stata autorizzata nel 1987 l'emissione, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere quattro francobolli appartenenti alla serie «La salvaguardia della natura» dedicati a laghi e fiumi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1702 del 24 febbraio 1987;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono emessi quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «La salvaguardia della natura» dedicati a laghi e fiumi, nel valore da L. 500 per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia; carta: fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26: dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; foglio: dieci esemplari per ciascun soggetto raggruppati in quartine.

Nelle vignette una cornice composita racchiude una veduta pittoresca dei fiumi Volturno e Tirso e dei laghi di Garda e Trasimeno.

Su ciascun francobollo è riportata la leggenda «SALVARE LA NATURA», la scritta «ITALIA» il valore «500» e rispettivamente il nome del fiume e del lago prescelto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1987

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1987*
*Registro n. 35 Poste, foglio n. 359*

**87A8381**

---

DECRETO 27 giugno 1987.

**Nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato.**

## IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 277 del predetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 giugno 1980, con il quale si è provveduto alla revisione delle misure dei canoni annuali per le concessioni telefoniche ad uso privato, calcolati in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativamente ai servizi;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere all'aggiornamento di dette misure, adottando gli stessi criteri;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono le seguenti:

*a*) L. 130.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre km con due telefoni e L. 13.000 per ogni km o frazione in più dei primi tre km e per ogni telefono in più dei primi due;

*b*) canone di cui al punto *a*) raddoppiato per linee telefoniche a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi;

*c*) L. 425.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui al punto *b*), per linee telefoniche ad uso privato a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti e gasdotti appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnesse.

Art. 2.

I termini e le modalità di versamento a conguaglio dei canoni per l'anno 1987 e dei canoni stessi per gli anni successivi saranno stabiliti dall'amministrazione concedente.

Art. 3.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione purché ne dia notizia all'amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno solare. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I concessionari che prima dell'entrata in vigore delle nuove misure hanno già fatto pervenire all'amministrazione la segnalazione espressa dell'avvenuta disattivazione dei relativi impianti e contestuale rinuncia alla concessione, non sono tenuti al pagamento del conguaglio per l'anno 1987.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1987

*Il Ministro:* GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1987*
*Registro n. 35 Poste, foglio n. 47*

**87A8379**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 settembre 1987.

**Ulteriore finanziamento alla prefettura di Sondrio per l'espletamento delle attività in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi del luglio 1987.** (Ordinanza n. 1159/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Viste le proprie ordinanze n. 1067/FPC/ZA del 20 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1111/FPC del 1° agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1987, e n. 1131/FPC del 2 settembre 1987, in corso di pubblicazione, con le quali è stato disposto un finanziamento complessivo di lire 45 miliardi in favore della prefettura di Sondrio per l'espletamento delle attività di soccorso ed assistenziali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1069/FPC/ZA del 22 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1987, concernente l'istituzione del Comitato di coordinamento degli interventi di emergenza nei territori della provincia di Sondrio colpiti dalle predette calamità;

Visto il telegramma n. 3223/Sett 3° in data 9 settembre 1987 della prefettura di Sondrio, con il quale il presidente del sopracitato comitato di coordinamento ha rappresentato la necessità di un finanziamento aggiuntivo di lire 12 miliardi per fronteggiare gli oneri relativi alle indennità dei contributi *una tantum* per distruzione di mobili o masserizie ed ai contributi per autonoma sistemazione alloggiativa;

Ravvisata la necessità di aderire alla sopra menzionata richiesta;

Dispone:

*Articolo unico*

È assegnato in favore della prefettura di Sondrio un ulteriore finanziamento di L. 12.000.000.000 a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1987

*Il Ministro:* GASPARI

**87A8541**

ORDINANZA 14 settembre 1987.

**Autorizzazione alle imprese operanti in provincia di Sondrio ad effettuare in loco il rifornimento carburanti ai mezzi impiegati nei lavori di somma urgenza per il risanamento idrogeologico del territorio e alla ricostruzione delle infrastrutture dissestate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.** (Ordinanza n. 1160/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1982, n. 293;

Vista la lettera n. 1952/20.2 Gab. del 10 settembre 1987, con la quale il prefetto di Sondrio rappresenta la necessità di autorizzare ad effettuare in loco il rifornimento carburanti ai mezzi impiegati nei lavori di sistemazione dell'alveo dell'Adda;

Ritenuto che a seguito degli eventi alluvionali del 18 e 19 luglio 1987 si è determinata una situazione di grave dissesto idrogeologico con distruzione di strade ed alvei di torrenti e che si è imposta, pertanto, la necessità di procedere ad inteventi di somma urgenza con l'impiego di numerosi mezzi d'opera (ruspe, escavatori, dumper);

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta, onde consentire alle imprese operanti con i mezzi sopra indicati di provvedere al rifornimento di detti mezzi d'opera con proprie autocisterne in loco, ed evitare così che i mezzi di cui sopra debbano essere portati, per il rifornimento di carburante, dai luoghi in cui sono impiegati fino ai distributori stradali, situati sulle strade di fondovalle;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le imprese operanti in provincia di Sondrio per lavori di somma urgenza finalizzati al risanamento idrogeologico del territorio ed alla ricostruzione delle infrastrutture dissestate dagli eventi alluvionali del luglio 1987, operanti con mezzi d'opera quali: escavatori, ruspe, dumper, sono autorizzate a rifornire detti mezzi con autocisterne operanti in loco, previa comunicazione al Comando gruppo guardia di finanza e al Comando provinciale dei vigili del fuoco che forniranno, secondo le rispettive competenze, le istruzioni e le direttive operative del caso.

Art. 2.

La disposizione della presente ordinanza ha validità limitata a mesi cinque dalla sua data di pubblicazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1987

*Il Ministro:* GASPARI

**87A8540**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1987-88:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - POTENZA

*Facoltà di agraria*

*Corso di laurea in scienze agrarie:*

analisi chimico-agrarie;
citogenetica vegetale;
batteriologia fitopatologica.

*Corso di laurea in scienze forestali:*

zoologia generale forestale;
fitogeografia;
assestamento dei parchi e delle riserve naturali.

*Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari:*

botanica sistematica ed applicata.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1986 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

**87A8495**

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

analisi matematica I;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**87A8584**

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

igiene;
statistica matematica.

*Facoltà di ingegneria:*

modelli e simulazione di sistemi.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

*Facoltà di agraria:*

meccanica e meccanizzazione agricola.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
fisica generale II.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

biologia generale applicata agli studi medici.

*Facoltà di lettere e filosofia:*

lingua e letteratura inglese medioevale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

*Facoltà di scienze politiche:*

istituzioni di diritto privato;
lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

*Facoltà di magistero:*

storia della psicologia;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
tecniche di osservazione del comportamento infantile;
linguistica teorica.

UNIVERSITÀ DI PISA

*Facoltà di lingue e letterature straniere:*

storia americana.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

metodi matematici per la fisica;
struttura della materia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

chimica delle sostanze organiche naturali.

POLITECNICO DI TORINO

*Facoltà di ingegneria:*

disegno.

UNIVERSITÀ DI UDINE

*Facoltà di ingegneria:*

analisi matematica II;
statistica e calcolo delle probabilità.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**87A8579**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore di dieci dipendenti dalla Lancetti Società a responsabilità limitata, occupati presso lo stabilimento di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 ottobre 1986 al 13 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore di dodici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Serenissima, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1987 al 13 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore di 30 operaie dipendenti dalla S.a.s. Donghi Enrico & Figli di Nibionno (Como), occupati presso lo stabilimento di Nibionno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 marzo 1987 al 6 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore di complessivi centottantaquattro dipendenti dalla S.p.a. Mario & Paolo Suardi, sede Milano, occupati presso gli stabilimenti di Rovato (Brescia) e Erba (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali in favore di due impiegati e centotrentadue operai occupati nell'unità di Rovato (Brescia) e un impiegato e quarantanove operai occupati nell'unità di Erba (Como), è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore di quindici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense di Milano, unità presso lo stabilimento di Cremona della II.PP.A.B. (ex E.C.A.), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro così composto: da 40 a 20 ore settimanali per otto operai addetti mensa; da 30 a 16 ore settimanali per due operai cassieri mensa ed un operaio addetto mensa; da 40 a 35 ore settimanali per due operai cuochi; da 20 a 16 ore settimanali per un operaio mensa ed un operaio interno cucina, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 ottobre 1986 all'11 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore di diciassette addetti (sedici operai e un impiegato) dipendenti dalla S.p.a. Chemical Riv, con sede legale in Pomezia (Roma), occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° febbraio 1987 al 1° agosto 1987.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore di quattro operaie del reparto tappezzeria dipendenti dalla Società Villani Nazario, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna), per le quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore di quattro impiegati dipendenti dalla S.p.a. Laterlite, con sede in Solignano (Parma), frazione Rubbiano, occupati presso lo stabilimento di Solignano (Parma), frazione Rubbiano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per tre impiegati e da 40 a 30 settimanali per un impiegato, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1987 al 28 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle conserve alimentari vegetali nella provincia di Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1986 al 2 agosto 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti presso la centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1987 al 1° agosto 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nel settore per la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento (fibro-cemento) codice Istat-243.1, per tutte le unità dislocate nel territorio nazionale, è prolungata al 6 settembre 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1986 al 2 maggio 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1987 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Minganti & C., con sede e stabilimento in Bologna, fallita il 17 maggio 1983, è prolungata al 16 novembre 1986 definitiva ultima concessione.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1987 in favore del personale navigante ed amministrativo, dipendente dall'ufficio di Genova, dell'impresa Achille Lauro armatore, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e successive proroghe, per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1987 in favore di centoquindici dipendenti dalla S.p.a. Ferentino moda, occupati presso lo stabilimento di Ferentino (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 novembre 1986 al 15 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1987 in favore di sessantasette operai addetti ai reparti dinamiteria, miccia lenta e miccia detonante dipendenti dalla S.p.a. Dinamite, con sede legale in Udine, occupati presso lo stabilimento di Mereto di Tomba (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 maggio 1987 al 4 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla società MEA Middle East Airlines Airliban, occupati presso le unità di Roma e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° maggio 1987 al 1° novembre 1987.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1987 in favore di cinquantatre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Nord Italia Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Codevilla (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali per tre intermedi e dodici operai e da 40 a 8 ore settimanali per trentotto operai, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1987 al 28 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 in favore di nove dipendenti dalla S.n.c. La Romana dei F.lli Sclauzero, occupati presso lo stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ad una media di 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 maggio 1987 al 6 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1987 in favore di ventiquattro lavoratori dipendenti della S.r.l. Ceramica Borgotaro Val di Taro (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali ad un orario così ripartito:

1) 20 ore medie settimanali su cicli plurisettimanali (prima settimana zero ore, seconda settimana zero ore, terza settimana 40 ore, quarta settimana 40 ore), questo orario interessa sette lavoratori;

2) 30 ore medie settimanali su cicli plurisettimanali (prima settimana a zero ore, seconda settimana 40 ore, terza settimana 40 ore, quarta settimana 40 ore), questo orario interessa dieci lavoratori;

3) a 32 ore medie settimanali su cicli plurisettimanali, questo orario interessa sette lavoratori,

**è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 aprile 1985 al 27 luglio 1986.**

**Il presente decreto sostituisce ed annulla i decreti ministeriali n. 006848 e n. 007811 datati rispettivamente 13 dicembre 1985 e 28 marzo 1986 ed il decreto ministeriale n. 008641 datato 31 luglio 1986 per il periodo solo fino al 27 luglio 1986.**

Con decreto ministeriale 27 luglio 1987 in favore di ventotto lavoratori dipendenti della S.r.l. Ceramica Borgotaro di Borgo Val di Taro (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali ad un orario così ripartito:

1) 32 ore settimanali che interessa tre lavoratori;

2) 20 ore medie settimanali su cicli plurisettimanali (prima settimana a zero ore, seconda settimana 40 ore, terza settimana zero ore, quarta settimana 40 ore), che interessa venticinque lavoratori,

è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 luglio 1986 al 25 aprile 1987.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale n. 008641 datato 31 luglio 1986, per il solo periodo che va dal 28 luglio 1986 al 26 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1987 in favore di cinque impiegati dipendenti della S.p.a. Officine Piccini, occupati presso lo stabilimento di Perugia, s.s. Trasimeno Ovest, 161/C, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a mediamente 22,5 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 19 maggio 1987 al 18 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1987 in favore di ventotto dipendenti della C.O.T. - Cooperativa ortofrutticola Terrazzo - Società Cooperativa a r.l., con sede in Terrazzo (Verona), occupati presso lo stabilimento di Terrazzo (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1987 al 1° marzo 1988.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1987 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1987 al 30 settembre 1987, in favore di centoventisette impiegati a tempo pieno presso le unità Grandi magazzini La Rinascente di Cagliari e la unità UPIM di Cagliari, via Manno, che effettuano orario di lavoro ridotto da 40 a 16 ore settimanali; di quarantanove impiegati a tempo pieno presso le unità UPIM di Cagliari, via Petrarca; Quartu S. Elena e Sestu (Cagliari), che effettuano orario di lavoro da 40 a 18 ore settimanali e di diciassette impiegati a tempo parziale presso le unità Grandi magazzini La Rinascente di Cagliari che effettuano orario di lavoro ridotto da 20 a 12 ore settimanali, come da contratto collettivo aziendale stipulato in data 3 marzo 1987.

**87A8418**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito delle candidate che hanno superato l'esperimento pratico del concorso a nove posti di operaia qualificata di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di «vigilatrice penitenziaria».**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 11 del 15 giugno 1987, pubblicato il 5 settembre 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1987, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 81 che approva la graduatoria di merito delle candidate che hanno superato l'esperimento pratico del concorso a nove posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di «vigilatrice penitenziaria», bandito con decreto ministeriale 31 ottobre 1984.

87A8411

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Rinvio della pubblicazione del diario di esame del concorso pubblico, per esami, su base regionale, a complessivi duecento posti di dattilografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva, quarta qualifica funzionale, per le sedi dell'amministrazione centrale e periferica.**

A causa dell'elevato numero di domande di ammissione pervenute, si comunica che la pubblicazione delle determinazioni del Ministero circa la convocazione dei concorrenti alle prove d'esame del concorso a duecento posti di dattilografo sarà effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1988.

87A8128

## CORTE DEI CONTI

**Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale**

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche nel ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, a partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge organica dela dirigenza, tutti i posti che si siano resi o comunque si renderanno liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40% al concorso speciale, per esami, per il 40% al corso-concorso di formazione dirigenziale e per il 20% al concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si è reso disponibile un posto nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *E* della tabella *I* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quale modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, e che non si prevede attualmente la disponibilità di ulteriori posti entro il 31 dicembre 1987;

Ritenuto di dover conferire detto posto mediante concorso speciale per esami;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

*Posto conferibile nella qualifica di primo dirigente*

In attuazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo di cui al quadro *E*, tabella *I* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quale modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, un concorso speciale, per esami, ad un posto.

Al predetto concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, che al 31 dicembre 1987 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto, gli aspiranti al concorso speciale, per esami, dovranno presentare al Segretariato generale della Corte dei conti - Via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, domanda di ammissione redatta su carta semplice e rivolta al Presidente della Corte dei conti.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

la qualifica, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o il recapito presso il quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione in originale o in copia autenticata in regola con le disposizioni fiscali che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 3.

*Prove d'esame*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Corte dei conti.

L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà sulle discipline giuridiche attinenti a settori di particolare rilievo per l'amministrazione (diritto amministrativo e contabilità generale dello Stato).

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

diritto civile;

diritto costituzionale;

scienza delle finanze e diritto finanziario;

economia politica;

principi generali di statistica.

Detto colloquio deve concorrere insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

*Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma.*

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Espletate le prove del concorso la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

Art. 4.

*Graduatoria*

Con decreto del presidente della Corte dei conti, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso. Tali graduatorie saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del presidente della Corte dei conti e sarà costituita da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Art. 6.

*Nomina del vincitore*

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1988.

Art. 7.

*Esclusione*

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, l'esclusione dal concorso di coloro che non risultano essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Art. 8.

*Attività integrativa di formazione*

Il vincitore del concorso speciale per esami indetto con il presente decreto è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche e private secondo le stesse modalità e con la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3 della stessa legge. Tale periodo si concluderà con la redazione di una relazione finale alla quale verrà attribuita una valutazione espressa in trentesimi. Detta valutazione resta agli atti personali del dipendente.

Art. 9.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1987

*Il presidente*: CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1987*
*Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 245*

**87A8342**

**Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale**

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche nel ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, a partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi o comunque si renderanno liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40% al concorso speciale, per esami, per il 40% al corso-concorso di formazione dirigenziale e per il 20% al concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato, altresì, che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *E* della tabella *I* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quale modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, si è reso disponibile un solo posto;

Ritenuto di dover conferire detto posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

*Posto conferibile nella qualifica di primo dirigente*

In attuazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito per il conferimento nella qualifica di primo dirigente nel ruolo di cui al quadro *E*, tabella *I*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quale modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, un corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo appartenenti alle qualifiche settime e superiori che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti al corso di formazione dirigenziale dovranno presentare domanda di ammissione redatta in carta semplice indirizzata al Segretariato generale della Corte dei conti - Via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e rivolta al presidente della Corte dei conti.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

*a)* il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o il recapito presso il quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b)* qualifica rivestita, data di decorrenza giuridica e data di effettiva assunzione in servizio per nomina in carriera direttiva;

*c)* estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi e ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se in negativo;

*d)* la propria disponibilità, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere; segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

I candidati dovranno allegare alla domanda:

*a)* copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciato dai competenti uffici della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

*b)* documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali che attestino il possesso dei titoli di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

*c)* elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3.

*Commissione esaminatrice, ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale e nomina dei vincitori*

La commissione esaminatrice del corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al presente decreto sarà nominata con successivo provvedimento del Presidente della Corte dei conti e sarà composto da un dirigente generale dello Stato appartenente all'amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

L'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

*a*) incarichi e servizi speciali . . . . . . . . . fino a punti 10

*b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10

*c*) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12

*d*) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . » 8

*e*) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . » 12

*f*) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi conclusivi relativi a concorsi interni della carriera direttiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8

La commissione dopo aver valutato i titoli presentati dai candidati formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun interessato e risultante dalla somma dei voti riportati nei titoli stessi.

Con decreto del Presidente della Corte dei conti, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio, sarà approvata la graduatoria generale di merito, dichiarato l'ammesso al corso e gli idonei all'ammissione al corso stesso.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e tra le rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

L'esame finale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore ai ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

Ai sensi del comma decimo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 4.

*Nomina del vincitore*

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1987

*Il Presidente*: CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1987*
*Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 246*

**87A8343**

## UNIVERSITÀ DI BARI

### Diari delle prove d'esame di concorsi pubblici a posti di tecnico laureato

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di reumatologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1987, si svolgeranno presso l'aula riunioni, secondo piano, padiglione «Virgilio Chini, piazzale Giulio Cesare, Bari, alle ore 8,30 dei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1987.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di chimica applicata della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1987, si svolgeranno presso l'istituto stesso, sito in via Re David n. 200, Bari, alle ore 8,30 dei giorni 3, 4 e 5 novembre 1987.

**87A8234 - 87A8555**

## UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

### Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1986, si svolgeranno presso la sede dell'Università, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 ottobre 1987, ore 10;

seconda prova scritta: 16 ottobre 1987, ore 10.

**87A8351**

## REGIONE TOSCANA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20/B

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20/B, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente tecnico (programmatore C.E.).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Figline Valdarno (Firenze).

**87A8448**

## REGIONE LOMBARDIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di assistente medico per il servizio di radiologia medica, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Romano di Lombardia (Bergamo).

**87A8431**

### Concorso ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/14

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

**87A8432**

## REGIONE VENETO

### Concorso ad un posto di vice direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 31

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, un posto di vice direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Adria (Rovigo).

**87A8618**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 224 del 25 settembre 1987 pubblica il seguente avviso di concorso:

*S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori:* Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di terzo livello.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

**ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 82.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 313.000
- semestrale . . . L. 172.000

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 2.800

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**